

STATUTO
DELLA
FONDAZIONE ITALIANA ACCENTURE ENTE DEL TERZO SETTORE

Articolo 1 – Denominazione e sede

1.1. È costituita la Fondazione di studi e di iniziative volti ad analizzare e promuovere l'innovazione nei modelli di sviluppo, nella cultura e nell'educazione denominata

"FONDAZIONE ITALIANA ACCENTURE ENTE DEL TERZO SETTORE "

per brevità anche "F.I.A. ETS". Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2. La Fondazione ha sede in Milano.

1.3 La variazione dell'indirizzo all'interno del medesimo comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione senza che ciò costituisca modifica statutaria. Il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi di legge.

Articolo 2 – Scopi e oggetto

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

In particolare, la Fondazione intende stimolare lo sviluppo sostenibile attraverso:

- la promozione di una cultura che incoraggi una condotta etica e il rispetto delle regole sociali;
- il miglioramento del benessere della società civile grazie all'utilizzo responsabile ed efficace delle tecnologie digitali, e alla promozione di nuovi modelli di crescita e di sviluppo;

- l'educazione dei giovani attraverso la diffusione di competenze digitali e di cultura imprenditoriale applicata al sociale, al fine di contribuire alla loro formazione, istruzione e inserimento nel mondo del lavoro;
- la promozione di modelli di crescita e di sviluppo sostenibili; e, in via residuale
- la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nazionale, soprattutto come opportunità di sviluppo dei territori e di stimolo per le comunità locali.

La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità e per realizzare gli obiettivi sopra enunciati, promuoverà studi ed iniziative operative orientate a stimolare e valorizzare l'innovazione, nella convinzione che essa generi vantaggi per la collettività, sia nelle sue articolazioni tecnologiche, scientifiche e manageriali, sia nel suo ruolo positivo esplicabile a favore dello sviluppo sociale e culturale.

Gli obiettivi primari sopra indicati sono perseguiti nell'ottica di contribuire a:

- promuovere l'evoluzione dell'economia sociale italiana nel contesto internazionale, agevolando il suo adeguamento al progresso tecnologico, favorendo lo sviluppo di modelli organizzativi innovativi orientati all'efficienza e alla trasparenza, e ispirati ai più alti obiettivi di sviluppo sostenibile;
- supportare programmi di formazione orientati alla creazione delle competenze richieste dal mondo del lavoro, indirizzate in modo particolare alle categorie svantaggiate, al fine di creare le condizioni per una occupazione equa e inclusiva;
- favorire la diffusione di una cultura imprenditoriale e tecnologica e contribuire ad alimentare un qualificato e costruttivo dibattito su scala nazionale e internazionale.

2.2. Per il perseguimento dei suddetti scopi, la Fondazione si propone di operare nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere e), f), l) p) e u) del D.Lgs 117/2017, svolgendo le seguenti attività:

- erogazioni liberali aventi ad oggetto denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale; in particolare la Fondazione eroga gratuitamente a favore di altri enti, senza scopo di lucro, servizi e strumenti utili all'ideazione e promozione di (i) bandi volti ad intercettare progetti innovativi aventi come obiettivo la salvaguardia, il miglioramento e la valorizzazione dell'ambiente, (ii) iniziative di 'mercato etico' orientate al riuso, secondo logiche di non spreco, di riduzione di rifiuti e di economia circolare (iii) progetti innovativi compatibili con le finalità della Fondazione;
- realizzazione e promozione di percorsi formativi, fruibili anche in modalità digitale, orientati al miglioramento delle competenze necessarie per l'ingresso nel mondo del lavoro, alla valorizzazione dei talenti, alla inclusione della diversità;
- attivazione e sostegno continuativo a programmi aventi come obiettivo primario l'inserimento nel mondo del lavoro, in particolare delle categorie svantaggiate, quali persone con disabilità e rifugiati.

2.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione

provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 3 – Fondatori, sostenitori e aderenti

3.1 È fondatore unico la società ACCENTURE S.p.A., con sede in Milano.

3.2 Possono affiliarsi, peraltro, con la qualità di **Sostenitori**, previa delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche che concorrano al perseguimento delle finalità della Fondazione, con elargizioni significative, quantificate previamente dal Consiglio di Amministrazione, a vantaggio del patrimonio.

Ai sostenitori è rilasciata apposita attestazione ufficiale del loro status, che prelude al loro inserimento in apposito libro ufficiale.

3.3. Possono altresì convergere con la Fondazione, con la qualità di **Aderenti**, con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, persone fisiche o giuridiche ed enti pubblici che concorrano al perseguimento delle finalità della Fondazione, con elargizioni economiche liberali o con attività di collaborazione ritenuta meritoria.

Articolo 4 – Patrimonio e proventi

4.1 La Fondazione provvede allo sviluppo delle proprie attività attraverso l'impiego del proprio patrimonio, alimentato dai versamenti del Fondatore, sia nella fase costitutiva che in seguito, nonché con i mezzi finanziari che possono derivare da:

- donazioni e lasciti, ottenuti da terzi per motivi coerenti con i fini statutari;
- avanzi di gestione di proprie iniziative generative di attribuzioni monetarie;
- rendite del patrimonio, investito a cura del Consiglio di amministrazione nel modo ritenuto più opportuno e redditizio;
- contributi o elargizioni specifiche di enti pubblici e privati, italiani e stranieri erogati per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- contributi dei soci della Accenture SpA, erogati in denaro ovvero in titoli, anche azionari;

- contribuzioni di qualsivoglia società facente parte di, o collegata con l'organizzazione mondiale ACCENTURE;
- elargizioni dei Sostenitori e degli Aderenti;
- i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse.

4.2 Le riserve e i fondi costituiti in bilancio, compresi quelli risultanti da avanzi di gestioni economiche, devono essere impiegati esclusivamente per i fini istituzionali.

Articolo 5 – Organi della Fondazione

5.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente, il Vice-Presidente e il Presidente Emerito;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Advisory Board; e
- l'Organo di Controllo.

5.2 Agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

5.3 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 6 – Presidente, Vice-Presidente e Presidente Emerito

6.1 Il Presidente della Fondazione è eletto all'interno del Consiglio di Amministrazione ed ha la rappresentanza legale della Fondazione.

6.2 Allo stesso è conferito il potere di eseguire le deliberazioni del Consiglio, nonché

quello di adottare tutti i provvedimenti ordinari e straordinari urgenti di competenza del Consiglio stesso, allo scopo di garantire l'ordinario funzionamento della Fondazione, salva, alla prima seduta utile, la ratifica dei predetti provvedimenti.

6.3 Egli convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

6.4 In caso di sua assenza o impedimento, in via eccezionale, le sue veci sono assunte dal Vice-Presidente il quale è nominato con poteri vicari, con le stesse modalità e decorrenze, dal Consiglio di Amministrazione.

6.5 Il Consiglio di Amministrazione, per ragioni di opportunità, può nominare un secondo Vice-Presidente, con i medesimi poteri e le stesse modalità.

Al Presidente è data la possibilità di nominare procuratori speciali per lo svolgimento delle attività della Fondazione.

6.6 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, previo parere positivo del Fondatore, un Presidente Emerito della Fondazione, scegliendolo tra coloro che, avendo svolto la carica di Presidente della Fondazione, abbiano dato un contributo significativo alla crescita e allo sviluppo della Fondazione.

Il Presidente Emerito resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e la carica può comunque essere revocata, unilateralmente, da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e/o dal Fondatore, e svolge un mandato puramente onorifico, senza alcun potere di rappresentanza della Fondazione.

La carica di Presidente Emerito non è compatibile con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Il Presidente Emerito contribuisce alla promozione della Fondazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali e può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Articolo 7 – Consiglio di Amministrazione

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri, da quattro a sei, secondo quanto determinato dal Fondatore.

7.2 Tutti i componenti del Consiglio, incluso il Presidente, rivestono la carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato e comunque sino alla loro effettiva sostituzione.

7.3 Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo. I componenti del Consiglio sono successivamente designati con le seguenti modalità:

- a. Consiglio composto da 4 membri: 3 nominati dal Fondatore di cui almeno 1 prescelto tra i dirigenti Accenture e 1 nominato, prima della scadenza, dal consiglio uscente;
- b. Consiglio composto da 5 membri: 3 nominati dal Fondatore, di cui almeno 2 prescelti tra i dirigenti Accenture e 2 nominati, prima della scadenza, dal consiglio uscente;
- c. Consiglio composto da 6 membri: 4 sono nominati dal Fondatore, di cui almeno 2 prescelti tra i dirigenti Accenture e 2 nominati, prima della scadenza, dal consiglio uscente.

7.4 Qualora, nel corso del mandato, uno o più componenti, per qualsivoglia ragione, comprese le dimissioni inoltrate al Presidente, venissero meno, gli stessi sono sostituiti per cooptazione dal Consiglio in carica, ad eccezione di quanto previsto nel successivo punto 7.5.

7.5 Qualora, nel corso del mandato, uno o più componenti nominati dal Fondatore, per qualsivoglia ragione, comprese le dimissioni inoltrate al Presidente venissero meno, i sostituti saranno nominati dal Fondatore.

7.6. I sostituti nominati ai sensi dei precedenti articoli 7.4 e 7.5 resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di cui fanno parte.

7.7 Il Consiglio si intende interamente decaduto qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri.

7.8 Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea:

- su iniziativa del Presidente almeno due volte l'anno;
- su richiesta motivata, al Presidente, di almeno la metà dei consiglieri, in qualsiasi momento.

7.9 La convocazione è fatta comunque dal Presidente o da un consigliere delegato, almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta, a mezzo lettera raccomandata, ovvero altro strumento anche informatico da cui consti il ricevimento della notizia con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo articolo 7.12. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta, anche fuori della sede sociale, mediante avviso inoltrato almeno ventiquattro ore prima della data prevista per la riunione,

7.10 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi membri, tra cui il Presidente o il Vice-Presidente.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di suffragi, salve norme più specifiche di questo statuto, prevale il voto del Presidente.

7.11 Scaduto il termine del mandato, se non si è provveduto alle operazioni di rinnovo, il Consiglio resta in carica per provvedere ai soli atti di ordinaria amministrazione, salvi particolari casi di urgenza e necessità.

7.12 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si

tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Articolo 8 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, provvede alla conduzione delle attività della Fondazione e decide sulla destinazione delle rendite del patrimonio.

8.2 Spetta al Consiglio di amministrazione, in particolare:

- approvare il piano delle attività;
- nominare, se ritenuto opportuno, il Segretario generale;
- nominare i membri dell'Advisory Board di cui all'art. 9;
- nominare il Presidente dell'Advisory Board;
- approvare il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo annuale e, se obbligatorio, quello sociale;
- nominare i membri dell'Organo di Controllo;
- deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- vigilare e controllare sull'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché sulla conformità alle norme statutarie dell'impiego dei contributi ricevuti da terzi;
- deliberare le eventuali modifiche del presente statuto, le quali si considerano approvate con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei componenti;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'art. 14 del presente Statuto;
- curare la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, altresì, di nominare altri comitati tecnici ed ogni organismo interno che reputi necessario o utile per le attività della Fondazione. Il Consiglio può altresì definire regolamenti e protocolli per disciplinare su base operativa il funzionamento di tutti gli organi della Fondazione.

Il Consiglio stesso può eccezionalmente delegare parte dei suoi poteri a uno o più consiglieri delegati o a procuratori.

8.4 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora non ne sia membro, partecipa, previo invito svolto con le stesse modalità riservate ai componenti, il Segretario generale se nominato.

Articolo 9 - Advisory Board

9.1 L'Advisory Board è l'organo di indirizzo strategico della Fondazione. Esso si compone di almeno 6 membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente dell'Advisory Board. Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare tra i propri componenti un membro dell'Advisory Board.

9.2 All'Advisory Board sono affidati i seguenti compiti:

- a. formulare proposte ed iniziative di più ampia attuazione dei fini statutari, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- b. esprimere pareri sulle linee strategiche della Fondazione e ha facoltà di proporre progetti e formulare suggerimenti;
- c. esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio medesimo o dal Presidente della Fondazione, ovvero individuate autonomamente;
- d. supportare con funzioni tecnico-consultive il Consiglio di Amministrazione nelle attività di pianificazione della Fondazione, nonché nella verifica della coerenza dei suoi programmi con le finalità stabilite dallo Statuto, coadiuvando

il Consiglio medesimo nel valutare l'efficacia o le problematiche degli interventi portati alla sua attenzione o realizzati.

9.3 I componenti dell'Advisory Board restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e comunque sino alla loro effettiva sostituzione.

9.4. L'Advisory Board è convocato dal proprio Presidente almeno tre volte all'anno.

I termini e le modalità di convocazione, nonché le regole di funzionamento delle riunioni dell'Advisory Board sono definite in uno specifico regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

9.5 L'Advisory Board agisce nel presupposto della massima fiducia riposta in tutti i suoi componenti dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente, i quali riconoscono, con la sua composizione e nomina, l'investitura a personificare gli alti livelli qualitativi di pensiero e azione che la Fondazione persegue.

9.6 Spettano al presidente dell'Advisory Board tutti i più ampi poteri organizzativi riguardanti la funzionalità dell'organo, comprese le analisi di priorità sui temi oggetto di intervento e approfondimento.

Criteri e modalità per lo svolgimento dei compiti suddetti formano oggetto di specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 – Segretario generale

10.1 Il Segretario generale è nominato, ove ritenuto opportuno, dal Consiglio di Amministrazione, riveste tale carica per tre anni e comunque sino alla sua effettiva sostituzione ed è rieleggibile.

Il Segretario generale sovrintende all'amministrazione della Fondazione.

10.2 Il Consiglio con propria delibera può delegare al Segretario:

- la preparazione dei programmi di attività e la loro presentazione al Consiglio di Amministrazione nonché il successivo controllo dei risultati concreti;

- l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, delle determinazioni dell'Advisory Board e la predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e del conto consuntivo, e la conduzione manageriale e operativa di tutti gli affari correnti della Fondazione, compresi quelli inerenti all'assunzione di personale, il conferimento di incarichi e di mandati di servizio e gli approvvigionamenti funzionali.

Articolo 11 - Rendiconto annuale

11.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo settembre e si chiude il 31 agosto di ciascun anno.

11.2 Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio precedentemente chiuso redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, con l'obbligo di destinare gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente alla realizzazione delle attività ricomprese negli scopi istituzionali.

11.3 Il Consiglio deve, altresì, approvare entro il 31 agosto di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo. Quando particolari esigenze lo richiedono, il Consiglio può essere convocato per approvare il bilancio preventivo entro i due mesi successivi.

11.4. Il Consiglio di Amministrazione deve assicurare la tenuta di un registro di cassa contenente la descrizione cronologica di tutti i movimenti finanziari, di un libro degli inventari nonché delle altre scritture di legge civilistica e tributaria previste per le fondazioni senza scopo di lucro.

11.5 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs.

117/2017.

Articolo 12 - Organo di controllo

12.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina.

12.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

12.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

12.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da

revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

12.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12.9 È ammessa la possibilità che le adunanze dell'organo di Controllo si tengano per teleconferenza o videoconferenza.

12.10 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 13 - Divieto di distribuzione di utili

13.1 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.2 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 14 - Estinzione e liquidazione

14.1 La Fondazione si estingue, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c., quando:

- il patrimonio è divenuto insufficiente al raggiungimento dello scopo istituzionale;
- si verificano tutte le altre ipotesi di cui al richiamato art. 27 c.c.

14.2 L'estinzione della Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei suoi membri.

Articolo 15 - Devoluzione del patrimonio

15.1 In caso di estinzione, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 16 - Norma di rinvio

16.1 Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e le leggi italiane vigenti in materia.